



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA
AREA QUARTA
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA, DI CULTO E MOBILITA'
ISERNIA

Programma di riferimento: RISORSE FSC 2000-2006 – DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 67 DEL 25 GENNAIO 2013 – ACCORDO DI PROGRAMMA “BENI CULTURALI “

Ente Attuatore : DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL MOLISE

Intervento : Completamento dell'Allestimento Didattico dei padiglioni del Museo del Paleolitico –
Ubicazione: Isernia - € 300.000,00

Importo del finanziamento a carico del FSC 2000-2006 : € 300.000,00

Importo Cofinanziamento: € 0,00

CONVENZIONE

Art. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1.1 – La presente convenzione regola i rapporti tra la **REGIONE MOLISE** e la **DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL MOLISE** (di seguito denominato *Ente attuatore*) per la concessione del finanziamento di € 300.000,00 finalizzato alla realizzazione dei lavori indicati in oggetto.

1.2 - *L'Ente attuatore* svolge tutte le funzioni e le attività di competenza della stazione appaltante, previste dalla normativa comunitaria, laddove applicabile, dalla normativa nazionale e da quella regionale.

1.3 - *La Regione* rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'opera in oggetto e svolge, attraverso *la Direzione Generale della Giunta - Area Quarta - Servizio Edilizia Pubblica* - le attività espressamente di seguito indicate.

1.4 - Entro 30 giorni dalla data di avvenuta notifica del provvedimento di concessione, *l'Ente attuatore* deve trasmettere *alla Regione* copia conforme della deliberazione di completa accettazione di tutte le condizioni fissate per la concessione del finanziamento, nonché una copia della presente convenzione firmata in ogni sua parte per accettazione dal rappresentante legale dell'Ente.

Art. 2) DURATA

2.1 - Il rapporto di concessione ha la durata di mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dalla data di avvenuta notifica del provvedimento regionale. Nel predetto termine sono compresi i tempi per l'aggiudicazione definitiva dei lavori e per la stipula del relativo contratto, per la loro esecuzione e collaudo, per la definizione e la liquidazione di tutti i rapporti connessi, nonché per la rendicontazione finale delle spese sostenute e per la chiusura del rapporto di concessione.

2.2 - La durata della concessione potrà essere prorogata a seguito di tempestiva e motivata istanza firmata dal legale rappresentante *dell'Ente attuatore*, trasmessa alla Regione entro il termine di cui al precedente punto 2.1. Potranno essere esaminate soltanto le eventuali richieste di proroga determinate da cause eccezionali e imprevedibili, dettagliatamente rappresentate e recanti in allegato la dichiarazione da parte del RUP che è stato eseguito e contabilizzato almeno l'80% dei lavori affidati sulla base del progetto e delle eventuali varianti approvate. Non costituiscono motivazioni per la richiesta di proroga i periodi non lavorativi derivanti da "cattive condizioni atmosferiche", da valutarsi preventivamente in sede progettuale, nonché i tempi necessari per la eventuale redazione delle perizie di variante e conseguenti per la realizzazione dei

relativi maggiori lavori. Tali condizioni dovranno essere adeguatamente considerate dal RUP nella programmazione, pianificazione e conduzione di tutta la fase realizzativa dell'opera.

2.3 - In ogni caso, non saranno prese in considerazione le richieste di proroga trasmesse dopo la scadenza di cui al precedente punto 2.1, o dopo la scadenza dell'eventuale proroga già concessa, e comunque la durata delle proroghe concesse *dalla Regione* non potrà superare complessivamente il 30% di quella inizialmente fissata e riportata al predetto punto 2.1.

2.4 - *L'Ente attuatore* deve trasmettere *alla Regione*, entro 30 giorni dalla data di avvenuta notifica del provvedimento di proroga, copia conforme della deliberazione di completa accettazione di tutte le condizioni contenute nel provvedimento stesso.

Art. 3) IMPORTO DEL FINANZIAMENTO

3.1 - L'importo del finanziamento concesso è quello massimo assegnabile per la realizzazione dell'intervento in oggetto, compreso quindi ogni onere preordinato, conseguente e connesso.

3.2 - Tra le "somme a disposizione dell'Amministrazione", può essere prevista per spese generali una somma massima del 3% dell'importo complessivo del finanziamento assegnato; in sede di chiusura del rapporto di concessione, sarà determinata la somma ammissibile a finanziamento nel limite massimo del 3% dell'importo complessivo definitivo. Tra le predette spese generali, che comunque dovranno essere tutte rendicontate secondo le modalità e le procedure in seguito specificate, rientrano sia i compensi professionali relativi alle eventuali perizie di variante, come previsto dalla legge regionale 26 aprile 1993 n. 12, che gli oneri di incentivazione di cui all'art. 92, comma 5, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, liquidabili nei limiti previsti dalla normativa vigente e secondo la ripartizione riportata nello specifico regolamento *dell'Ente attuatore* o, in mancanza, in quello regionale.

3.3 - Entro venti giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori, *l'Ente attuatore* trasmette *alla Regione* copia conforme della deliberazione di presa d'atto del nuovo quadro economico approvato dal RUP, con la rideterminazione delle singole voci e con la eventuale previsione per imprevisti di una percentuale massima del 5% (oltre IVA) dell'importo netto contrattuale, utilizzabile nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni riportate nel presente disciplinare.

3.4 - *La Regione* procede alla conseguente rideterminazione del finanziamento e del relativo quadro economico, con l'accertamento e il contestuale disimpegno delle economie.

3.5 - Ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge regionale 13 gennaio 2009 n. 1, è fatto obbligo *all'Ente attuatore* di riportare espressa menzione, negli atti rilevanti dei procedimenti contrattuali (bandi e disciplinari di gara, convenzioni, contratti), che le economie accertate a seguito degli esiti di gara e di ogni successivo segmento procedurale saranno immediatamente disimpegnate e torneranno nella disponibilità del bilancio regionale. L'omessa menzione determinerà il blocco del trasferimento delle risorse dal bilancio regionale alle amministrazioni aggiudicatrici.

3.6 - In sede di chiusura del rapporto di concessione, sarà determinato l'importo definitivo ammesso a finanziamento. Qualunque eccedenza di spesa, per qualsiasi motivo determinata rispetto al predetto importo definitivo, farà carico *all'Ente attuatore*, che provvederà a propria cura e spese alla relativa copertura finanziaria.

Art. 4) PROGETTO ED EVENTUALI PERIZIE DI VARIANTE

4.1 - Il progetto e le eventuali varianti saranno redatte nel massimo rispetto della normativa vigente ed approvate *dall'Ente attuatore*, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 86 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34.

4.2 - *L'Ente attuatore* si impegna a trasmettere, entro 20 gg. dall'adozione, *alla Regione* copia conforme della deliberazione di approvazione delle eventuali varianti, con la indicazione del nuovo quadro economico e con allegata la certificazione di competenza del RUP. La Regione provvederà alla successiva presa d'atto, con la conseguente rideterminazione del finanziamento assegnato e l'accertamento e il disimpegno delle eventuali economie.

4.3 - In ogni caso le eventuali varianti vengono redatte e approvate nella piena ed esclusiva responsabilità *dell'Ente attuatore*, utilizzando soltanto l'importo accantonato per imprevisti di cui al precedente punto 3.3 e non possono determinare comunque un importo complessivo (lavori e somme a disposizione) maggiore di

quello inizialmente assegnato o successivamente rideterminato nelle varie fasi procedurali. Resta a carico dell'Ente attuatore ogni e qualsiasi maggiore onere.

Art. 5) ANTICIPAZIONE ED ACCONTI

5.1 - Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale 1° febbraio 2011, n. 2 si applicano, per l'erogazione delle anticipazioni e degli acconti, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2-quinquies, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42. In particolare, l'anticipazione e i successivi singoli acconti non potranno superare il limite del 10% dell'importo del finanziamento; tale limite non incide sulle erogazioni a fronte di stati di avanzamento per lavori e forniture e per la liquidazione a fronte di spese rendicontate. Qualora siano state fatte anticipazioni, le stesse devono essere utilizzate prima di ogni ulteriore accredito.

5.2 - Il Servizio Edilizia Pubblica provvederà, entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta di pagamento con allegata tutta la documentazione richiesta, alla emissione del relativo provvedimento di liquidazione e alla successiva trasmissione alla struttura regionale competente per l'effettivo pagamento nei successivi 45 gg. della somma liquidata. Senza che l'Ente attuatore possa aver nulla a pretendere, le richieste potranno essere evase secondo la predetta tempistica nel rispetto del patto di stabilità interno e compatibilmente con la regolarità dei flussi finanziari Stato-Regione, nonché con l'effettiva riapertura ed operatività dell'esercizio finanziario e con la chiusura delle operazioni contabili disposta annualmente dalla Tesoreria regionale; per tale ultimo aspetto, le richieste dovranno pervenire al Servizio Edilizia Pubblica entro e non oltre il 10 novembre, per consentire la definizione di tutte le operazioni di liquidazione e di effettivo pagamento entro la fine dell'anno.

5.3 - L'Ente attuatore adotta tutti i provvedimenti necessari per assicurare, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, la tracciabilità di tutti i flussi finanziari connessi al finanziamento di che trattasi e si impegna a tenere l'archiviazione distinta degli atti amministrativi, contabili e tecnici relativi all'intervento ed ad utilizzare un sistema contabile specifico per le eventuali verifiche delle entrate e delle spese sostenute.

5.4 - Con la trasmissione della copia conforme della deliberazione assunta dall'organo competente dell'Ente attuatore di cui al punto 1.4, potrà essere richiesta, a firma del rappresentante legale dell'Ente, la erogazione dell'anticipazione nella misura massima del 10% dell'importo del finanziamento concesso. Alla predetta richiesta dovrà essere allegata:

- 1) copia conforme della deliberazione di nomina del RUP;
- 2) dichiarazione del RUP, attestante:
 - a) che è stata acquisita l'attestazione del direttore dei lavori prevista dall'articolo 71, comma 1 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999;
 - b) che sono stati acquisiti tutti i permessi, pareri, nulla osta ed autorizzazioni necessari per l'inizio delle procedure di gara e per l'effettiva cantierabilità dell'opera, senza ritardo alcuno;
 - c) che assume lo specifico impegno di fornire, nei modi e nei tempi fissati dalle disposizioni relative alla fonte finanziaria, i dati richiesti per alimentare il sistema di monitoraggio;

5.5 - Ad avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori e successivamente al provvedimento regionale di rideterminazione del finanziamento, l'Ente attuatore potrà richiedere i successivi acconti nel limite del 10% del finanziamento rideterminato, previa certificazione della completa utilizzazione delle risorse in precedenza trasferite. Alla richiesta di erogazione dell'acconto, a firma del rappresentante legale dell'Ente, dovrà essere allegata:

- 1) copia conforme del verbale di consegna (soltanto con la richiesta del primo acconto);
- 2) dichiarazione del RUP, attestante:
 - a) che è stato utilizzato, conformemente alle previsioni del progetto esecutivo e delle perizie di variante regolarmente approvate, l'intero importo delle erogazioni in precedenza effettuate dalla Regione, come risultante dalla scheda di rendicontazione;
 - b) che è stata rispettata tutta la normativa in materia di affidamento di appalti, sub appalti e forniture;
 - c) che non sussistono motivi e impedimenti di qualsiasi genere che potrebbero comportare la sospensione o pregiudicare la regolare prosecuzione, secondo i tempi e il programma fissato, dei lavori e di ogni altra attività connessa, se non per causa di forza maggiore;
 - d) che sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 per assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari relativi al finanziamento assegnato per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
 - e) l'indicazione del CIG utilizzato :
 - f) che si è ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della legge regionale n. 1/2009;
 - g) che si è ottemperato agli adempimenti previsti nei confronti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- 3) scheda di rendicontazione riportante l'elenco dettagliato delle spese sostenute alla data della richiesta, redatta secondo lo schema allegato alla presente convenzione e sottoscritta dal RUP e dal rappresentante legale dell'Ente. Dovranno essere fornite le informazioni richieste per tutte le spese, comprese quelle generali, indicando per ognuna il riferimento alle singole voci riportate nell'ultimo quadro economico approvato (es.: lavori, IVA, espropri, indagini geologiche, eventuali forniture, spese tecniche, spese generali, ecc.).

5.6 - Il predetto limite del 10% non si applica nel caso di erogazioni a fronte di stati di avanzamento lavori e di forniture, nonché per liquidazioni a fronte di spese rendicontate. Nel primo caso, *l'Ente attuatore* trasmette, oltre alla documentazione riportata al punto precedente, anche una copia conforme del relativo certificato di pagamento. A riguardo si precisa che, dall'importo richiesto, sarà detratto quello ancora disponibile per l'Ente in quanto in precedenza erogato *dalla Regione* e non ancora utilizzato, come risultante dalla scheda di rendicontazione.

5.7 - Alla richiesta di erogazione dell'ultimo acconto, a firma del rappresentante legale dell'Ente, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori;
- 2) copia conforme dell'ultimo certificato di pagamento relativo ai lavori ed alle forniture;
- 3) dichiarazione del RUP, attestante:
 - a) che è stato utilizzato, conformemente alle previsioni del progetto esecutivo e delle perizie di variante regolarmente approvate, l'intero importo delle erogazioni in precedenza effettuate dalla Regione, come risultante dalla scheda di rendicontazione;
 - b) che è stata rispettata tutta la normativa in materia di affidamento di appalti, sub appalti e forniture;
 - c) che non sussistono motivi e impedimenti di qualsiasi genere per il perfezionamento di tutte le procedure finalizzate alla chiusura del rapporto di concessione, ivi comprese le eventuali procedure espropriative;
 - d) che sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 per assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari relativi al finanziamento assegnato per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
 - e) che si è ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della legge regionale n. 1/2009;
 - f) che si è ottemperato agli adempimenti previsti nei confronti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- 4) scheda di rendicontazione riportante l'elenco dettagliato delle spese sostenute e di quelle certe da sostenere alla data della richiesta, redatta secondo lo schema allegato alla presente convenzione e sottoscritta dal RUP e dal rappresentante legale dell'Ente. Dovranno essere fornite le informazioni richieste per tutte le spese, comprese quelle generali, indicando per ognuna il riferimento alle singole voci riportate nell'ultimo quadro economico approvato (es.: lavori, IVA, espropri, indagini geologiche, eventuali forniture, spese tecniche, spese generali, ecc.);

Art. 6) CHIUSURA DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

6.1 - Nei termini di durata del rapporto di concessione, *l'Ente attuatore* deve trasmettere la seguente documentazione:

- 1) copia conforme della deliberazione di approvazione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) e della spesa complessiva finale, come risultante dalla scheda di rendicontazione;
- 2) copia conforme del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione);
- 3) dichiarazione del RUP, attestante:
 - a) che è stato utilizzato, conformemente alle previsioni del progetto esecutivo e delle perizie di variante regolarmente approvate, l'intero importo delle erogazioni in precedenza effettuate dalla Regione, come risultante dalla scheda di rendicontazione;
 - b) che è stata rispettata tutta la normativa in materia di affidamento di appalti, sub appalti e forniture;
 - c) che sono stati rispettati tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 per assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari relativi al finanziamento assegnato per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
 - d) che si è ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della legge regionale n. 1/2009;
 - e) che si è ottemperato agli adempimenti previsti nei confronti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- 4) scheda di rendicontazione riportante l'elenco dettagliato delle spese sostenute, redatta secondo lo schema allegato alla presente convenzione e sottoscritta dal RUP e dal rappresentante legale dell'Ente. Dovranno essere fornite le informazioni richieste per tutte le spese, comprese quelle generali, indicando per ognuna il riferimento alle singole voci riportate nell'ultimo quadro economico approvato (es.: lavori, IVA, espropri, indagini geologiche, eventuali forniture, spese tecniche, spese generali, ecc.).

6.2 - La Regione provvede alla chiusura del rapporto di concessione, determinando l'importo definitivo ammesso a finanziamento e provvedendo alla erogazione dell'eventuale residuo a titolo di saldo finale o all'eventuale recupero della maggiore somma già erogata.

6.3 - Qualora l'Ente attuatore non trasmetta la documentazione di cui la precedente punto 6.1 entro i termini fissati per la durata della concessione, o dell'eventuale proroga, **la Regione** procede alla chiusura del rapporto, disponendo la revoca totale del finanziamento assegnato ed il conseguente recupero delle somme erogate.

Art. 7) VERIFICHE E MONITORAGGIO

7.1 - La Regione si riserva il diritto di effettuare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, eventuali verifiche e controlli sull'avanzamento dell'opera e sull'adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione. Tali verifiche non esonerano comunque **l'Ente attuatore** dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione dell'intervento finanziato e di ogni altra attività connessa.

7.2 - L'Ente attuatore, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, ha l'obbligo di fornire i dati e le informazioni relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale per alimentare il sistema di monitoraggio, nel rispetto delle esigenze informative legate alla programmazione regionale e alla fonte finanziaria. I dati di monitoraggio devono essere forniti **dall'Ente attuatore** con immediatezza ad ogni richiesta dell'amministrazione regionale in materia di monitoraggio e secondo le modalità, le istruzioni e la tempistica che saranno indicate.

7.3 - L'inadempimento degli obblighi di monitoraggio comporta, sempre, la sospensione dei pagamenti dall'amministrazione regionale all'Ente attuatore. Il protrarsi di tale inadempienza per un ciclo annuale di monitoraggio comporta il disimpegno delle risorse sul relativo capitolo del bilancio regionale e, previa revoca del provvedimento di concessione dell'intervento, il conseguente recupero delle risorse allo stesso erogate.

Art. 8) RAPPORTI CON I TERZI

8.1 - L'Ente attuatore agirà in nome e per conto proprio e assume la piena responsabilità per qualsiasi danno o maggiore onere derivante a terzi dall'esecuzione dell'opera e dalle attività connesse.

8.2 - La Regione rimane estranea ad ogni rapporto e controversia comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'opera.

8.3 - In particolare, la Regione rimane estranea ad ogni onere comunque derivante da eventuali ritardi da parte **dell'Ente attuatore** nei pagamenti maturati a favore di terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. **L'Ente attuatore** dovrà, pertanto, attivare quanto di competenza, in termini di anticipazioni di tesoreria e di certificazione dei crediti, per garantire il rispetto degli impegni contrattuali assunti con i terzi. Maggiori oneri che dovessero registrarsi, anche per il mancato rispetto della tempistica riportata al precedente punto 5.2 per il trasferimento delle risorse da parte **della Regione**, restano comunque a carico **dell'Ente attuatore**.

Art. 9) REVOCA DEL FINANZIAMENTO

9.1 - La Regione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento nel caso in cui **l'Ente attuatore**, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento o incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente convenzione, quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative e alle stesse norme di buona amministrazione.

9.2 - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 16/2010, eventuali definanziamenti maturati verso **la Regione**, a causa del mancato rispetto delle regole sottese al finanziamento, sono riversati **sull'Ente attuatore** inadempiente con revoca del provvedimento di concessione, con l'immediato disimpegno sul capitolo del bilancio regionale ed eventuale recupero delle somme anticipate, non più rimborsabili da parte dello Stato.

9.3 - Costituiscono motivi di revoca del finanziamento la mancata trasmissione della documentazione richiesta per la chiusura del rapporto di concessione, come riportato al punto 6.3, e l'inadempimento protratto per un ciclo annuale degli obblighi di monitoraggio, come riportato al punto 7.3.

9.4 - Inoltre, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale n. 16/2010, le somme erogate *dalla Regione*, che non abbiano formato oggetto di rendicontazione di spesa per avanzamento lavori entro tre anni dalla data di erogazione, saranno immediatamente disimpegnate e recuperate previa revoca del provvedimento di concessione dell'intervento.

9.5 - Con il provvedimento di revoca, *la Regione* procede alla chiusura del rapporto di concessione e dispone il recupero delle somme in precedenza erogate e il risarcimento di eventuali danni.

Art. 10) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

10.1 - Le eventuali controversie che insorgessero tra *la Regione e l'Ente attuatore* potranno essere sottoposte ad un tentativo di risoluzione in via amministrativa. A tale scopo *l'Ente attuatore* notificherà motivata domanda *alla Regione*, che provvederà nel termine di 90 giorni dalla notifica ricevuta.

Art. 11) FORO COMPETENTE

11.1 - Eventuali contestazioni o controversie concernenti la presente concessione, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e revoca, saranno devolute al Foro di Campobasso.


Art. 12) RINVIO

12.1 - Per quanto non espressamente previsto nel provvedimento di concessione e nella presente convenzione, si fa espresso rinvio a tutta la normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro Pasquale Di Mirco)

.....

per accettazione
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE

.....


La presente convenzione, per quanto occorra ed in particolare con riferimento agli articoli 5 – punto 5.2 (Anticipazione e acconti), 8 (Rapporto con i terzi), 9 (Revoca del finanziamento), 11 (Foro competente), viene specificatamente approvata anche ai sensi dell'articolo 1341 del Codice civile.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro Pasquale Di Mirco)

.....

per accettazione
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE

.....
